

Sulla compatibilità ambientale di un impianto agro-voltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 8 marzo 2023, n. 319 - d'Arpe, pres.; Moro, est. - Enerinnovabile S.r.l. (avv.ti Lombardi, Telera e Salzano) c. Regione Puglia (avv. Bellomo) ed a.

Ambiente - Realizzazione ed esercizio di un impianto agro-voltaico - Compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente Enerinnovabile S.r.l. espone quanto segue.

Con nota prot. n. 23465 del 13/07/2021 ha presentato alla Provincia di Brindisi Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente l'istanza per il rilascio del P.A.U.R., ex art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da localizzare nel Comune di Brindisi.

Con nota prot. n. 6585 del 28/02/2022, la Provincia di Brindisi ha trasmesso all'odierna ricorrente il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11/02/2022, con la quale si è deciso: *“(i) poter considerare chiusi i lavori considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del Progetto in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole; (ii) demandare all'Ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo di P.A.U.R. in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi”*.

Con nota prot. n. 8877 del 17/03/2022, la Provincia di Brindisi ha trasmesso alla Società ricorrente il preavviso di rigetto - ex art. 10 bis L. n. 241/1990 - al rilascio del P.A.U.R. relativo al progetto dalla stessa proposto; in particolare, la Provincia resistente - con riferimento al parere contrario della Regione Puglia ha ritenuto che lo stesso fosse da considerarsi, ex art. 91 comma 4 delle N.T.A. del P.P.T.R., atto impeditivo, autonomo e presupposto al rilascio del titolo autorizzativo.

1.1. Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la Società ricorrente con il ricorso all'esame rassegnando le censure di seguito rubricate.

I. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 38, 77, 78, 82, 89 e 91 delle N.T.A., delle Linee Guida 4.4.1 e della sezione C2 della scheda d'ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R. della Puglia; dell'art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387. Carenza di potere. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata.

II. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del D. Lgs. n. 42/2004. Carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto.

III. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della Legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria e motivazionale.

1.2. Il 15 giugno 2022 si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la Soprintendenza per i beni Culturali - Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce.

1.3. Con motivi aggiunti, notificati il 10 giugno 2022 e depositati in giudizio il successivo 23 giugno 2022, la Società ricorrente ha impugnato altresì la determinazione dirigenziale n. 50 del 14/04/2022, con la quale la Provincia di Brindisi ha rigettato, ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, la richiesta di rilascio del P.A.U.R. relativo al progetto suindicato, rassegnando le censure di seguito rubricate.

IV. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 38, 77, 78, 82, 89 e 91 delle N.T.A., delle Linee Guida 4.4.1 e della Sezione C2 della Scheda d'ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R. della Puglia; dell'art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387. Carenza di potere. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Travisamento dei fatti. Irrazionalità. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata.

V. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, dell'art. 37 della Legge Regionale Puglia n. 51/2021, dell'art. 17 dell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010, dell'Allegato 4 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010. Carenza di potere. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto.

VI. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria e motivazionale.

VII. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria e motivazionale.

VIII. Carenza di potere. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Difetto di motivazione. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della delibera G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e della determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del



06/06/2014.

1.4. Il 5.7.2022 e il 14.12.20220 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, l'A.R.P.A. - Puglia e la Provincia di Brindisi.

1.5. Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2022 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione del merito.

Successivamente, le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle rispettive censure, sono sicuramente infondati nel merito e devono essere respinti; può pertanto, per ragioni di economia processuale, prescindere dall'esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa delle Amministrazioni resistenti.

2.1. In primo luogo, non colgono nel segno le censure con le quali parte ricorrente assume che gli atti impugnati (con il ricorso e i motivi aggiunti) non abbiano valutato che l'iniziativa dalla stessa proposta non darà luogo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, bensì ad un impianto agrovoltico.

Osserva, il Collegio, che al contrario, le Amministrazioni procedenti e intervenute, nell'ambito del complesso procedimento del P.A.U.R. di cui all'art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., hanno espresso circostanziati e "plurimotivati" pareri (negativi) relativi all'impianto in questione, prendendo analiticamente in esame la tipologia dell'impianto F.E.R. di tipo agri-voltico proposto dalla Società odierna ricorrente, rilevando a seguito di una compiuta istruttoria e con una ampia motivazione, tutte le ritenute ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto.

In definitiva, da un lato, non sono applicabili i principi espressi nelle recenti sentenze dalla II^a Sezione di questo T.A.R. (sentenze n. 248 del 11/02/2022 e n. 586 del 11/04/2022), le quali, in quei giudizi, avevano evidenziato il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti (ivi) impugnati, non avendo gli stessi compiutamente valutato e motivato in ordine alle caratteristiche degli impianti (di tipo agrovoltico) proposti (peraltro non del tutto sovrapponibili a quello in esame), circostanza del tutto assente nei provvedimenti impugnati con il presente ricorso (integrato dai motivi aggiunti), ove (al contrario) le Amministrazioni resistenti hanno compiutamente vagliato le concrete caratteristiche dell'impianto agrovoltico proposto dalla Società ricorrente e l'impatto dallo stesso prodotto sul contesto rurale, ambientale e paesaggistico, oltre che sulla permeabilità o meno del terreno e sulla utilizzabilità dello stesso per la produzione agricola. In relazione alle caratteristiche dell'impianto de quo la determinazione provinciale impugnata (con oi motivi aggiunti) n. 50 del 14.04.2022, assunta a seguito dei pareri istruttori ivi indicati, dà esplicitamente atto del fatto *"che, dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue: il progetto dell'impianto "FV-Graniti", di potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp, è localizzato nel Comune di Brindisi (BR) località "Moina", censito al N.C.T. al foglio 160 particelle 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 132, 140, 141, 142, 167, 168 e 169, per un'estensione complessiva pari a 5 ha 99 are 79 ca, 59.979 mq; l'impianto sarà dotato di strutture ad inseguimento monoassiale, cosiddetti inseguitori di tilt, con movimentazione +/-55 °; il proponente intende svolgere l'attività di coltivazione tra le interfile dei moduli fotovoltaici, avvalendosi di mezzi meccanici; installare una fascia arborea perimetrale (mediante, ad esempio, il riutilizzo delle piante di olivo provenienti dal sito e di altre essenze arboree tipiche del territorio), con funzione anche di mitigazione visiva; l'altezza minima da terra dei pannelli fotovoltaici è di 3,10 m quando sono in posizione orizzontale e di 1,50 m quando sono piegati al massimo, pertanto lo spazio libero minimo tra due file di pannelli oscilla all'incirca tra 4,50 m a metà giornata e 7,70 m nelle fasi successive al sorgere del sole e in quelle precedenti al tramonto; nelle interfile dei pannelli è prevista la coltivazione di prodotti agricoli, da parte di una società/cooperativa agricola del luogo; si prevedono altresì: la realizzazione di una fascia di mitigazione larga 5 m dove verranno messi a dimore degli olivi produttivi nel rispetto della vocazionalità del territorio al fine di schermare visivamente l'impianto; dei passaggi previsti lungo la recinzione perimetrale (ogni 100 m circa); un'area da destinare al rimboschimento sarà pari a circa 1.50 ha."*

Pertanto, dopo l'esauriente disamina del progetto di che trattasi, la citata determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi rileva, con argomentazioni (ampiamente discrezionali) scritte da profili di irragionevolezza, illogicità o erroneità manifesta, espresse che *"le attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorché riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali: l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"; la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate; - l'art 65 comma 1-quinquies della L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U.24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che «L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale*

realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»; Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento degli animali e insetti". Appare - quindi - evidente l'assenza del dedotto deficit istruttorio e motivazionale con riferimento alla natura (agrovoltaiica o agrovoltaiica) dell'impianto F.E.R. in esame, avendo la determinazione provinciale impugnata - invece - evidenziato espressamente le gravi carenze progettuali in ordine alla indicazione di adeguate assicurazioni circa la continuità dell'attività agricola e pastorale presente in loco e di adeguati sistemi di monitoraggio.

2.2. Del pari infondato è l'ulteriore motivo di gravame, proposto dalla Società ricorrente, costituito dalla dedotta violazione e dalla falsa applicazione della normativa dettata dal D. Lgs. n. 199/2021 (art. 20) e dalla Legge Regionale Pugliese n. 51/2021 (art. 37), laddove la Provincia di Brindisi ha affermato che *"nelle dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione"*.

Rileva, il Tribunale che, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).

In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019).

Nella specie, le Amministrazioni intervenute hanno ampiamente valutato la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del P.P.T.R., definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, e tale atto di pianificazione regionale, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - conformemente a quanto previsto nelle citate Linee guida - del tutto legittimamente non pone vincoli generali, consentendo di invece di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi.

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.

La Regione deve compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale" (paragrafo 17.1). All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome "conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)" (paragrafo 17.2).

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, con condivisibile orientamento, che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016).

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Brindisi, richiamando gli apporti procedurali intervenuti da parte delle altre P.A., lungi dal trincerarsi dietro l'unico elemento della inidoneità dell'area, ha effettuato analitiche e compiute valutazioni del progetto esaminando, ritenendo *"di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla ENERINNOVABILE srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli*

enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati."

2.3. Con riferimento all'asserito non contrasto dell'impianto in questione con il punto 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell'impianto - di tipo agrivoltaico - il Collegio ritiene, meditatamente (richiamando i principi già espressi con la sentenza n.1376/2022 di questa Sezione), di non aderire ai principi affermati dalla II^a Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n.586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola, ove si è affermato quanto segue : "è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico" (sentenza T.A.R. Puglia - Lecce, II^a Sezione n. 248/2022)".

2.3.1. Osserva, invece, questa Sezione che l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) intitolato "Impianti fotovoltaici in ambito agricolo" dispone quanto segue:

"1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate."

2.3.2. La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”). Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, viepiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e culturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.

La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame”).

In effetti, come efficacemente eccepito dalla difesa regionale, le recenti Linee Guida del M.I.T.E., pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che *“un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”*, stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la *“Superficie minima coltivata”*, il *“rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola”*, la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell'attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le suddette indicazioni, sia pur successive alla adozione dei provvedimenti impugnati, sono un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento di P.A.U.R.

2.3.3. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, come risulta espresso correttamente nel parere della Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali TA/BR - *“ai fini della valutazione di idoneità dell'impianto in oggetto”* risulta che *“Dall'esame degli atti progettuali, non che dal contenuto della relazione asseverata a firma del Dott. Agr. Salvatore Puleri, trasmessa il 14/12/2021 ed acquisita agli atti di questo Servizio in pari data con prot. n. 81364, è emerso che “il contesto agricolo all'interno del quale si inserisce l'impianto agro-fotovoltaico FV-Graniti è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di vigneti e uliveti”, che “le verifiche in seno all'areale territoriale di riferimento evidenziano la presenza di un sistema produttivo specialistico correlato con la prevalente coltivazione professionale delle colture arboree prevalenti (vite da vino, vite da tavola, olivo da olio)” e ancora che “nel sito oggetto di realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è presente un'area caratterizzata dalla presenza di uliveti” nello specifico “n. 82 alberi appartenenti alla specie Olea europea L2”. Queste, pur sommarie considerazioni, forniscono elementi sufficienti ad evidenziare come le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale rientrano tra quelle sottoposte alla specifica protezione del Regolamento n. 24/2010, in quanto aree agricole vocate e destinate alle produzioni di qualità e pertanto non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Ciò è provato anche dal fatto che i terreni oggetto di ubicazione dell'odierno impianto ricadono all'interno di un'area vitivinicola DOC e nella fattispecie in quella prevista dal disciplinare della “DOC Brindisi” come stabilito dal D.M. 22/11/1979, ma anche e soprattutto in quella prevista dal disciplinare IGP del “carciofo Brindisino”.*

La realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe pertanto consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina. Orientamento, questo, condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa e nello specifico da recentissime sentenze emesse dal TAR di Lecce (704/2021 e 1179/2021)".

Alla luce degli elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, ritiene il Tribunale che, nella specie, la stessa sia stata correttamente esercitata.

2.4. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale parte ricorrente deduce che, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile la disciplina del P.P.T.R., in ogni caso il parere contrario emesso dalla Regione in data 08/02/2022 sarebbe parimenti non vincolante, stante l'assenza di vincoli di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

In primo luogo, osserva il Collegio, che i contestati pareri sfavorevoli, poi confluiti nella determinazione dirigenziale provinciale impugnata (con i motivi aggiunti), hanno espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento, rilevando i diversi impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione.

In proposito l'assunto della ricorrente, secondo la quale sull'Area di Progetto non vi sia alcun vincolo, è privo di pregio. Il diniego impugnato, unitamente agli ivi richiamati pareri sfavorevoli, esprime diversi ragioni di carattere ambientale, fra le quali l'elevato consumo di suolo sotteso al progetto esaminato, precisandosi che lo stesso non è da intendersi come impermeabilizzazione dei suoli ma è riferito esplicitamente a quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del P.P.T.R. che considerano "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio, oltre al dato della potenza fotovoltaica installata in Provincia di Brindisi 468,7 MW".

In ogni caso, le valutazioni effettuate, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agri-voltaico in zona agricola, esprimono, ragionevolmente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).

La funzione tipica della V.I.A. è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.4.1. In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori culturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalla Regione Puglia, dalla Soprintendenza e dall'A.R.P.A. sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.

Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) "*se l'interessato non assolve all'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché "si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato. Non si tratta dunque di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione".*

2.4.2. Non è condivisibile neppure l'assunto espresso da parte ricorrente secondo il quale la Regione Puglia avrebbe assunto un atteggiamento ostile e di radicale chiusura volto ad un generale impedimento allo sviluppo di impianti fotovoltaici, atteso che, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) secondo i dati 2020 pubblicati sul sito del GSE visionabili sul link <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fotovoltaico-pubblicato-il-rapporto-statistico-gse-2020>, la Puglia, è la Regione in Italia con più potenza installata.

Basti in proposito rilevare che la determinazione provinciale impugnata (con i motivi aggiunti) rileva espressamente che "*il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed*

esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha; allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile"; tali circostanze, che hanno rappresentato un importante elemento fondante la determinazione dirigenziale negativa impugnata (sufficiente ex se a reggerne la legittimità), non sono state per niente messe in discussione o contestate dalla Società ricorrente.

2.5. Osserva, in proposito il Collegio, che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]", non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

Del resto, proprio la delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), ha previsto un "utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi".

Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza ("P.N.R.R.") e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.).

2.6. E' infondato anche il motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della motivazione del diniego fondata sulla presenza di "altri campi fotovoltaici a breve distanza dal sito di intervento".

Osserva, il Tribunale che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest'ultimo rileva che *"il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)"*.

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l'orientamento espresso dalla II Sezione di questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^a, sentenza n. 248/2022) secondo la quale il c.d. I.P.C. trova applicazione solo tra impianti della stessa tipologia: "mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico".

Questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso ai punti sub 2.3., 2.3.1., 2.3.2 e 2.3.3., dovendo l'analogia tra gli impianti avere riguardo al "genus" fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l'agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale *"Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.....Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.*

Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazione dovrà essere svolta nell'area geografica

interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto".

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: *" Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica)".*

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agri-voltaico, ribadisce il Collegio, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. (in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la delibera della G.R. Pugliese n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento".

In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l'Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell'impianto (anche se agri - voltaico) rispetto all'incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa ("I.P.C."), posto che l'installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l'impatto ambientale "l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali", tanto più che non è neppure in discussione l'assoggettamento dell'impianto a tale procedura.

Peraltro, oltre all'impatto dell'impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l'impatto di tutte le opere di connessione ("il progetto dell'impianto "FV-Graniti", di potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp, è localizzato nel comune di Brindisi (BR) località "Moina", censito al N.C.T. al foglio 160 particelle 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 132, 140, 141, 142, 167, 168 e 169, per un'estensione complessiva pari a 5 ha 99 are 79 ca, 59.979 mq) ritenendo che "la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere

effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina".

2.7. Quanto all'assunto espresso da parte ricorrente secondo la quale dalla compromissione del contesto discenderebbe la idoneità ad accogliere la localizzazione del progetto de quo, osserva il Tribunale che, da un lato, l'eventuale compromissione di un territorio semmai richiede una maggiore cautela e tutela al fine di preservare i valori identitari ancora esistenti ed evitare ulteriori situazioni di degrado e, quanto all'applicabilità degli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina che ammetterebbe invece realizzazioni che "insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e, che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità", la stessa è da escludersi proprio in considerazione delle caratteristiche delle aree agricole oggetto dell'intervento progettuale, rientranti "tra quelle sottoposte alla specifica protezione del Regolamento n. 24/2010, in quanto aree agricole vocate e destinate alle produzioni di qualità e pertanto non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Ciò è provato anche dal fatto che i terreni oggetto di ubicazione dell'odierno impianto ricadono all'interno di un'area vitivinicola DOC e nella fattispecie in quella prevista dal disciplinare della "DOC Brindisi" come stabilito dal D.M. 22/11/1979, ma anche e soprattutto in quella prevista dal disciplinare IGP del "carciofo Brindisino".

2.8. In ordine alle misure di compensazione e mitigazione previste nel progetto de quo, ritiene il Tribunale che la P.A. abbia, con motivazioni sintetiche ma esenti da profili di irragionevolezza, illogicità, errori manifesti, del tutto legittimamente ritenuto la insufficienza delle stesse, rilevando, altresì, con argomentazioni (non efficacemente smentite da parte ricorrente) che "Il proponente non ha relazionato in merito all'interferenza sulle pratiche colturali (sia per la presenza di trattori e macchine operatrici) dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione); il proponente non ha relazionato in merito all'indispensabile approvvigionamento idrico relativo alle attività agricole proposte per il progetto in parola".

Secondo quieti principi giurisprudenziali, "i giudizi espressi dagli organi competenti in materia di autorizzazione paesaggistica sono connotati da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implicano l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Tali giudizi, pertanto, sono sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell'adeguata motivazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giurisdizionale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile" (ex plurimis: T.A.R. Milano n. 472/2019; T.A.R. Bologna n. 867/2018 - Consiglio di Stato n. 4466/2018).

2.9. Con ulteriori motivi di gravame, la Società ricorrente deduce, poi, la violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo in quanto non sarebbero state indicate le modifiche che avrebbero consentito l'assenso al progetto.

Ciò è avvenuto, a giudizio del Tribunale, perché le Amministrazioni innanzi indicate non hanno ritenuto (del tutto legittimamente) compatibile "tout court" il progetto, sicché alcuna modifica avrebbe potuto esser indicata (c.d. opzione zero).

"Ne consegue che non trova applicazione neanche la previsione normativa di cui all'art. 14-bis co. 3 l. n. 241/90, secondo cui l'ente che abbia espresso parere sfavorevole deve indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, posto che tale apporto costruttivo opera solo se le modifiche siano "possibili". (Tar Puglia Lecce, sez. II, n. 704 del 11/05/2021).

Nella fattispecie in esame, la Provincia di Brindisi, e gli Enti intervenuti, hanno motivatamente ed analiticamente indicato le ragioni della ritenuta impossibilità di assentire il progetto fra cui la ragione (correttamente insuperabile) della impossibilità di aggiungere un impianto di rilevanti dimensioni in un territorio già "saturo" a causa della occupazione di altri impianti F.E.R..

2.10. Infine, l'obbligo per l'Amministrazione di tenere conto delle osservazioni presentate nell'ambito di un procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso e, nella fattispecie, la Provincia di Brindisi, dopo aver compiutamente dato atto degli specifici rilievi esposti dalla Società ricorrente ha poi sufficientemente motivato il loro superamento, rendendo certamente intelligibile e manifesto l'iter logico-giuridico seguito.

3. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso e nei motivi aggiunti proposti in corso di causa, i quali devono, conseguentemente, essere respinti.

3.1. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e

sui motivi aggiunti proposti in corso di causa, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

